

## TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 15 marzo 2007 — Sanchez Ferriz/Commissione**

(Causa F-111/05) <sup>(1)</sup>

**(Dipendenti — Valutazione — Rapporto di valutazione di carriera — Esercizio di valutazione per il periodo 2001-2002)**

(2007/C 95/113)

*Lingua processuale: il francese*

### Parti

*Ricorrente:* Carlos Sanchez Ferriz (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: F. Frabetti, avvocato)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Curral e H. Kraemer, agenti)

### Oggetto della causa

Annullamento del rapporto di evoluzione di carriera del ricorrente per il periodo 2001-2002

### Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna delle parti supporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 48 del 25.2.2006, pag. 36 (Causa inizialmente registrata presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee col n. T-413/05 e trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15.12.2005).

**Ordinanza del Presidente del Tribunale della funzione pubblica 13 marzo 2007 — Chassagne/Commissione**

(Causa F-1/07 R)

**(Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Urgenza — Assenza)**

(2007/C 95/114)

*Lingua processuale: il francese*

### Parti

*Ricorrente:* Olivier Chassagne (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: Y. Minatchy, avocat)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Curral e V. Joris, agenti)

### Oggetto della causa

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione delle Comunità europee 17 novembre 2006, contenente l'elenco dei dipendenti promossi nel corso dell'esercizio 2006 al grado A\*11, pubblicata il giorno stesso nelle Informations administratives n. 55-2006.

### Dispositivo dell'ordinanza

- 1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

**Ricorso presentato il 26 febbraio 2007 — O'Connor/Commissione**

(Causa F-12/07)

(2007/C 95/115)

*Lingua processuale: il francese*

### Parti

*Ricorrente:* Elizabeth O'Connor (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ed E. Marchal)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

### Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della Commissione che fissa a 11 mesi e 25 giorni il periodo massimo di attribuzione dell'indennità di disoccupazione alla ricorrente;
- condannare la convenuta alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

La ricorrente, ex agente della Commissione, è stata alle dipendenze di quest'ultima, senza interruzioni, dal 16 gennaio 2001 al 31 dicembre 2005 in virtù di sei differenti contratti a tempo determinato, succedutisi nel seguente ordine: un primo contratto di agente temporaneo, un primo contratto di agente ausiliario, un secondo contratto di agente temporaneo, un secondo contratto di agente ausiliario, un terzo contratto di agente temporaneo ed infine un contratto di agente contrattuale.

L'amministrazione le ha riconosciuto il diritto di beneficiare dell'indennità di disoccupazione per un periodo massimo di 11 mesi e 25 giorni, avendo ritenuto che i periodi coperti dai contratti di agente ausiliario dovessero essere assimilati a periodi passati alle dipendenze di un datore di lavoro diverso dalle istituzioni comunitarie.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere, da un lato, che la Commissione avrebbe commesso un abuso di diritto mantenendola al proprio servizio per più di cinque anni in virtù di differenti contratti a tempo determinato e in base a differenti regimi. Dall'altro lato, la Commissione avrebbe fatto un'erronea applicazione dell'art. 28 bis, n. 4, e dell'art. 96, n. 4, della regolamentazione applicabile agli altri agenti, in quanto il periodo durante il quale la ricorrente ha lavorato come agente ausiliario non sarebbe stato preso in considerazione ai fini delle sue disposizioni.

- condannare il convenuto per violazione del principio del legittimo affidamento e dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, nonché per violazione del principio di non discriminazione;
- condannare il convenuto a sostenere tutte le spese relative alla fase preprocessuale e processuale.

**Motivi e principali argomenti**

La ricorrente, ex funzionaria del Parlamento europeo dal 1° gennaio 1978, chiede alla detta istituzione il risarcimento dei danni morali e materiali sofferti per il comportamento tenuto in violazione del generale diritto al rispetto della personalità umana nonché in presenza delle eccezionali circostanze che hanno portato al suo stato di invalidità.

**Ricorso presentato il 5 marzo 2007 — Kerelov/Commissione**

(Causa F-19/07)

(2007/C 95/117)

*Lingua processuale: il francese***Ricorso presentato il 27 febbraio 2007 — K/Parlamento**

(Causa F-15/07)

(2007/C 95/116)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

*Ricorrente:* K (rappresentante: sig. Dieter Struck)

*Convenuto:* Parlamento europeo

**Conclusioni della ricorrente**

- annullare la decisione di rigetto del Parlamento europeo 29.11.2006;
- condannare il convenuto al risarcimento dei danni morali e materiali;
- condannare il convenuto per violazione del principio di parità di trattamento e per la dolosa e consapevole violazione del generale diritto al rispetto della personalità umana;

**Parti**

*Ricorrente:* Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgaria) (Rappresentante: avv. Angel Kerelov)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni del ricorrente**

- annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/43/06-CJ del 6 dicembre 2006 di non includere il ricorrente nell'elenco di riserva di tale concorso;
- dichiarare nulla e non avvenuta, e se necessario annullare in quanto illegittima, la decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/43/06-CJ del 2 febbraio 2007 di escludere il ricorrente da tale concorso;
- condannare la convenuta a pagare al ricorrente un'indennità forfetaria valutata, ex aequo et bono, in 120 491,28 euro (2 anni di stipendio) con gli interessi di legge a partire dalla presentazione del ricorso per i danni materiali e morali subiti dal ricorrente in seguito a tali illegittime decisioni della commissione giudicatrice del concorso;
- condannare la convenuta alle spese.